



Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Commissione Industria, Commercio, Turismo

del Senato della Repubblica

**Audizione del Presidente dell'Associazione Sindacale degli Agenti di Assicurazione, Unapass Rete
ImpresAgenzia: Massimo Congiu**

sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Roma, 6 novembre 2012

A nome della Associazione Sindacale Unapass Rete Impresagenzia, socio aggregato di Confindustria, ringrazio innanzitutto il Presidente e i membri della Commissione per la possibilità di essere audito nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 3533 di conversione del Decreto-legge 18 ottobre 2012 (di seguito "il Decreto"), n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Il Decreto, del quale si riconosce l'importanza per avviare una nuova fase di sviluppo basata sull'innovazione e sul rafforzamento della competitività delle imprese, prosegue nel percorso tracciato con il primo Decreto per la crescita, per costruire un Paese dove "l'innovazione rappresenta un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle Imprese", insistendo sulla digitalizzazione, la dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione per semplificare la vita dei cittadini e delle imprese riducendone gli enormi costi. Inoltre, noi crediamo che l'ampio spazio dedicato alla regolamentazione delle Start-Up e alla partecipazione del capitale privato alla realizzazione e all'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche darà un importante impulso alla crescita di nuove generazioni di imprenditori.

Il Decreto ha un effetto diretto sul mondo assicurativo, terzo settore economico del Paese con 500.000 addetti (fonte Fisac CGIL) e una significativa dimensione in termini di raccolta premi, che nel primo semestre 2012 ammontava a 53.502,5 milioni di euro di cui 35.443,9 milioni di euro nel ramo danni e 18.058,6 milioni di euro nel ramo vita (fonte ISVAP circolare del 28 settembre 2012), volumi confermati recentemente dal presidente Ania, Aldo Minucci, con una forte concentrazione della RCAuto, pari al 16% del totale (fonte Isvap – premi del lavoro diretto italiano 2002 – 2011) e al 48% della raccolta premi relativi al ramo danni.

Come rappresentante delle agenzie di assicurazioni confermo l'intenzione della categoria di sostenere il lavoro del Governo con responsabilità. Tuttavia, mi permetto qui di rilevare alcuni punti di attenzione che riteniamo sarebbe utile guidassero la conversione in legge e, soprattutto, la successiva implementazione dei provvedimenti previsti.

- All'art. 21 **Misure per la individuazione ed il contrasto delle Frodi assicurative** il Decreto rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto alla normativa già posta in essere dalla Legge 27/2012 (DL Cresci-Italia) in quanto assegna all'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) un rapporto più stringente e diretto con l'Autorità Giudiziaria, con le singole Imprese e con tutti i Soggetti Vigilati.

A tal proposito, sarebbe però più efficace prevedere la procedibilità di ufficio anziché la querela di parte quale strumento più utile alla lotta alle frodi. Tale necessità è già stata espressa dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sull'attività Istituito per la Vigilanza sulle Assicurazione Private e di Interesse Collettivo) con la previsione dell'obbligo, in campo alle Compagnie di assicurazione, della trasmissione di una apposita relazione annuale contenente dati qualitativi e quantitativi sul fenomeno.

Nello specifico, vista la significativa correlazione tra il numero di frodi e le tariffe RC Auto, si richiede, così come è stato già fatto per le microlesioni (che hanno un'incidenza pari al 65% del costo dei sinistri e pesano per un ammontare di 2,1 milioni di euro - Fonte ANIA), **di riprendere l'iter legislativo per l'emanazione del DPR che completi la regolamentazione delle macrolesioni.** E inoltre, in linea con quanto già previsto dalla legge 24/3/2012 n. 27, sarebbe utile prevedere un aumento dei termini entro cui provvedere all'ispezione del veicolo danneggiato (da 5 giorni non festivi a dieci) suggerendo idonee forme di incentivazione al risarcimento in forma specifica ed all'utilizzo della scatola nera di cui agli artt. 32 e 33.

- All'art. 22 **Misure a favore della concorrenza e del consumatore nel mercato assicurativo**, si ritiene che lo stesso sia coerente con le finalità del legislatore in tema di tutela del consumatore attraverso sistemi di maggiore trasparenza, di aumento della concorrenza e di mobilità dell'assicurato.

Nello specifico, si propone un intervento sulla **eliminazione del tacito rinnovo di cui ai commi da 1 a 3**. Nell'impostazione attuale del Decreto, esso comporterebbe per l'assicurato alla scadenza del contratto la rinegoziazione delle condizioni normative ed economiche anche qualora intendesse rimanere con la stessa Compagnia, oppure la mancata copertura assicurativa nei 15 gg successivi alla scadenza qualora intendesse optare per altre offerte. Per gli Intermediari ciò si traduce inoltre in un improprio aggravio di oneri amministrativi, dovendo rimettere in costanza di rapporto un nuovo contratto assicurativo.

Per queste ragioni si propone che all'ultimo capoverso del comma 1 venga aggiunto: **"Conseguentemente il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione qualora il contraente decide di rinnovare, attraverso l'atto di pagamento del premio, il contratto si rinnova automaticamente. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra impresa, la società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto"** .

Si segnala, inoltre, che dal giorno di entrata in vigore del Decreto, alcune Compagnie di assicurazione hanno emesso circolari interne atte a recepire, a nostro avviso in forma restrittiva, la eliminazione della proroga dei 15 giorni.

Evidenziamo a questa Commissione l'opportunità di collegare ai commi dell'articolo in questione anche la disciplina dell'art. 34 bis della Legge 27/2012 (DL Cresci-Italia) relativo alla riduzione automatica del premio in assenza di sinistri, rispetto al quale esistono purtroppo interpretazioni applicative del tutto contrapposte tra l'istituto di vigilanza e le imprese di assicurazione.

Concordiamo, inoltre, sulla introduzione del cosiddetto "contratto base" di assicurazione della RC Auto e con soddisfazione sottolineiamo come il Legislatore abbia recepito una istanza che le stesse organizzazioni sindacali, SNA e UNAPASS, nonché l'Unione Europea Assicuratori, hanno formalizzato alle Istituzioni sin dall'anno 2010. Inoltre, si ritiene coerente la previsione dell'obbligo di offerta del contratto anche attraverso internet (comma 5), e del rilascio del "modello elettronico" (comma 6), predisposto dal MISE, attraverso il quale rendere uniforme il prezzo complessivo.

Al riguardo si suggerisce l'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 5 "eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo" allo scopo di rendere trasparente all'utente il fornitore del servizio.

Alla luce del fatto che, come recita lo stesso documento tecnico allegato al Decreto, "attraverso tale standardizzazione, diventa così più agevole per il consumatore la comparazione del prezzo fra contratti con garanzie/clausole identiche offerte dalle varie imprese", si realizza immediatamente una condizione di evidente riduzione delle asimmetrie informative in favore del consumatore, per l'esistenza delle quali il Legislatore aveva emanato l'art. 34 della Legge 27/2012 (DL Cresci-Italia) che riteniamo sia nei fatti superato.

Inoltre, la attuale formulazione del predetto articolo 34 ha reso particolarmente difficile all'ISVAP una qualsivoglia ipotesi di regolamentazione attuativa, così come è stato evidenziato dallo stesso presidente Giancarlo Giannini nell'audizione del 31 luglio 2012.

Relativamente al **comma 8** si propone l'eliminazione dell'ultimo capoverso "nonché di effettuare rinnovi e pagamenti", in quanto l'attuale formulazione imprimerebbe un veloce processo di disintermediazione anche nei prodotti e servizi assicurativi non standardizzati, nei quali invece il ruolo degli intermediari è fondamentale per la riduzione delle asimmetrie informative.

Relativamente al **comma 10** concordiamo con le disposizioni in esso contenute anche perché raccolgono le proposte delle Organizzazioni SNA, UNAPASS e delle Associazioni dei Consumatori che furono avanzate all'indomani della emanazione del Regolamento ISVAP n. 5, in ragione del quale si vietava la collaborazione tra intermediari iscritti nella stessa sezione del Registro RUI, così ristabilendo una prassi collaborativa tra intermediari. Il punto in esame rende facoltativo il ricorso al cosiddetto plurimandato orizzontale, ampliando le possibili opzioni dell'offerta e della sua organizzazione. Ci preme comunque sottolineare che la maggior concorrenzialità del mercato è garantita attraverso la pluralità degli intermediari e la libera cooperazione tra i medesimi, e che il modello italiano monomandatario non risulta essere in contraddizione con la normativa comunitaria in materia di libera concorrenza.

Relativamente al comma 13: si esprimono dubbi sui contenuti le finalità della piattaforma di interfaccia comune, con particolare riguardo all'impatto della stessa sulle reti di intermediazione e su quelle distributive, sulla sua efficacia, funzionalità e fruizione e sui tempi di elaborazione e redazione. A questo proposito si ritiene che i 90 giorni di tempo fissati per la sua realizzazione non siano considerabili un tempo congruo e si suggerisce di raddoppiare i termini previsti dalla norma stessa.

Infine, sarebbe auspicabile emendare il Decreto Legislativo 169/2012 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) recependo le indicazioni che le Commissioni Parlamentari hanno dato al Governo nei pareri resi in occasione dell'iter di approvazione dello stesso. Questo provvedimento (D. Leg. 169/2012), infatti, ha creato una grave ed immotivata sperequazione in danno degli agenti assicurativi nel prevedere l'iscrizione ad un Organismo (Organismo Agenti e Mediatori) per svolgere l'attività di intermediazione finanziaria. Si segnala, inoltre, che questo provvedimento ha creato le condizioni per una interruzione repentina ed inattesa dell'attività degli agenti assicurativi in quanto non si è neppure prevista l'applicazione del regime transitorio né è stato possibile far valere i requisiti di esperienza professionale triennali validi per agenti e mediatori in quanto gli agenti assicurativi sono sprovvisti di iscrizione che non era a loro richiesta.

In conclusione, e con riferimento al fondamentale ruolo consultivo riconosciuto alla rappresentanza nel suo insieme e a quella degli intermediari nello specifico, l'Associazione Sindacale Unapass Rete Impresagenzia segnala l'utilità di una rivisitazione delle norme in tema di trasparenza e di valutazione dell'adeguatezza dei contratti offerti volta a riaffermare i principi di economicità e di risparmio che salvaguardino la tutela dei Consumatori e siano contemporaneamente volti all'efficienza del sistema.